

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 dicembre 2011.

**Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Linea AV/AC Treviglio – Brescia (CUP J41C0700000001). Presa d'atto dell'atto integrativo alla convenzione vigente tra RFI S.p.A. e il consorzio CEPAV DUE, autorizzazione del 2° Lotto costruttivo e assegnazione del finanziamento.** (Deliberazione n. 85/2011).

### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN - T) e vista la decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la suddetta decisione n. 1692/96/CE;

Visto il “Nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica” sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunciato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 (G.U. n. 64/2001), e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. “legge obiettivo”), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 – oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato – reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003 ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e s.m.i. e visti in particolare:

- la parte II, titolo III, capo IV, concernente “Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi” e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita “Struttura tecnica di missione”;

- l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e s.m.i., concernente l'“Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale”, come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che:

- all'art. 6-*quinquies* istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un Fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese (c.d. “Fondo infrastrutture”);


- all'art. 12 ha abrogato la revoca delle convenzioni tra TAV e i contraenti generali disposta con il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, trasferendone la titolarità, originariamente prevista in capo a TAV, a RFI S.p.A.;

Visto il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il Quadro Strategico Nazionale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e visto in particolare l'art. 18, che demanda a questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, di assegnare, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al citato Fondo infrastrutture, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità, fermo restando il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord e considerato che il rispetto di tale vincolo di destinazione viene assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte a favore delle Amministrazioni centrali;

Visto l'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che ha previsto la possibilità che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuati specifici progetti prioritari la cui realizzazione possa essere avviata per lotti costruttivi non funzionali, e visti in particolare:

- il comma 232, che:

individua, quali requisiti dei citati progetti, l'inclusione nei corridoi europei TEN-T e nel Programma delle infrastrutture strategiche, un costo superiore a 2 miliardi di euro, un tempo di realizzazione superiore a



quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo, l'impossibilità di essere suddivisi in lotti funzionali d'importo inferiore a 1 miliardo di euro;

subordina l'autorizzazione del CIPE all'avvio dei lotti costruttivi a una serie di condizioni, quali il contenimento entro 10 miliardi di euro dell'importo complessivo residuo da finanziare relativo all'insieme dei progetti prioritari individuati; l'integrale finanziamento del lotto costruttivo autorizzato; l'esistenza, alla data di autorizzazione del citato primo lotto, di una copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o della UE, che costituisca almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera o almeno il 10 per cento del medesimo costo complessivo in casi di particolare interesse strategico e previa adozione, in tal caso, di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; l'esistenza di una relazione a corredo del progetto definitivo dell'intera opera che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi nonché il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali; l'aggiornamento, per i lotti costruttivi successivi al primo, di tutti gli elementi della stessa relazione; l'acquisizione, da parte del contraente generale o dell'affidatario dei lavori, dell'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i succitati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché a qualunque pretesa, anche futura, connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi;

precisa che dalle determinazioni assunte dal CIPE non devono derivare, in ogni caso, nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatario dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria;

- il comma 233, il quale stabilisce che con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, il CIPE assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente deve assegnare, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 232, per il finanziamento dei successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma;

- il comma 234, il quale stabilisce che il Documento di programmazione economico-finanziaria (ora divenuto Decisione di finanza pubblica) – Allegato Infrastrutture dia distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 232 e 233, per il cui completamento il CIPE deve assegnare le risorse secondo quanto previsto dal richiamato comma 233;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, all'art. 2 dispone, a decorrere dall'anno 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ivi compresa la missione di spesa "sviluppo e riequilibrio territoriale", alla quale affinisce il FAS;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009,

n. 42", che, all'art. 4, stabilisce che il FAS assume la denominazione di "Fondo per lo sviluppo e la coesione";

Visto il decreto legge n. 98/2011 e s.m.i., convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che:

- all'art. 10 detta disposizioni per la ulteriore riduzione delle spese dei Ministeri;

- all'art. 32, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il "Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali e relativo ad opere di interesse strategico", con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'art. 2, commi 232, 233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché ai contratti di programma con RFI S.p.A. e ANAS S.p.A.;

Visto il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che all'art. 1 detta disposizioni per la riduzione della spesa pubblica;


Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", che nel recepire le misure di contenimento della spesa pubblica già disposte, alla tabella E prevede una dotazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di circa 26,3 miliardi di euro per il periodo 2012-2015, al netto della riduzione di circa 9,4 miliardi di euro per il medesimo periodo;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (pubblicato in pari data nella *gazzetta ufficiale* 284/2011 - SO 251) che all'art. 41, comma 4, fissa un termine per la formalizzazione e trasmissione al Presidente del CIPE delle delibere assunte dal Comitato relativamente ai progetti di opere pubbliche, e che, al comma 5 del medesimo articolo, riduce i termini stabiliti dall'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni per il controllo preventivo delle medesime delibere da parte della Corte dei Conti;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2010 che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 232 della citata legge n. 191/2009, attribuisce particolare interesse strategico alla realizzazione della "Linea AV/AC Milano - Verona: tratta Treviglio Brescia", ricompreso nell'Asse ferroviario sull'itinerario del Corridoio 5 Lione -Kiev (Torino-Trieste);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2010 che individua l'opera in esame quale progetto prioritario ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 232 della medesima legge n. 191/2009;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include, nel "Corridoio plurimodale padano" la voce "Asse ferro-



viario sull'itinerario del Corridoio 5 Lione - Kiev (Torino - Trieste)" con un costo complessivo di 7.901,7 milioni di euro;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata corregge in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 5 dicembre 2003, n. 120 (G.U. n. 132/2004), con la quale questo Comitato ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare della "Linea AV/AC Milano - Verona";

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 18 marzo 2005, n. 1 (G.U. n. 150/2005), con la quale questo Comitato ha approvato l'aggiornamento del dossier di valutazione della "Linea AV/AC Milano - Verona - Padova - (Venezia)", limitatamente alla tratta Milano - Verona ("Nodo di Verona" incluso);

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (G.U. n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (G.U. n. 207/2005), all'allegato 1 conferma, alla voce "Corridoio plurimodale padano", l'"Asse ferroviario sull'itinerario del Corridoio 5 Lione - Kiev (Torino - Trieste)" con un costo aggiornato di 11.602 milioni di euro;

Vista la delibera 5 aprile 2007, n. 13 (G.U. n. 164/2007), con la quale questo Comitato ha espresso una valutazione positiva sulle nuove modalità progettuali e realizzative della 1^ fase funzionale della "Linea AV/AC Milano - Verona: sub tratta Treviglio - Brescia" e ha invitato l'allora Ministro delle infrastrutture a sottoporre all'approvazione di questo Comitato il progetto definitivo di detta sub tratta;

Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 112 (G.U. n. 50/2009), con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, disposto l'assegnazione di 7.356 milioni di euro, al lordo delle preallocazioni richiamate nella stessa delibera, a favore del Fondo infrastrutture per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 3, (G.U. n. 129/2009), con la quale questo Comitato ha assegnato al Fondo infrastrutture ulteriori 5.000 milioni di euro, per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui 1.000 milioni di euro destinati al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole

e 200 milioni di euro riservati al finanziamento di interventi di edilizia carceraria;

Vista la delibera 8 maggio 2009, n. 21 (G.U. n. 130/2009), con la quale questo Comitato ha confermato la deliberazione n. 120/2003 di approvazione del progetto preliminare della "Linea AV/AC Milano - Verona", con conseguente reiterazione a decorrere dal 9 giugno 2009, ai sensi e per gli effetti degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006, del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili interessati dalla realizzazione della "Linea AV/AC Milano - Verona";

Vista la delibera 22 settembre 2009, n. 81 (G.U. n. 51/2010), con la quale questo Comitato:

- ha approvato, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto definitivo della "Linea AV/AC Milano - Verona: lotto funzionale Treviglio - Brescia";

- ha disposto a favore di RFI l'assegnazione, a valere sulle risorse della legge obiettivo, di contributi suscettibili di sviluppare, al tasso allora praticato dalla Cassa depositi e prestiti, volumi di investimento di 390 milioni di euro;


- ha assegnato altresì a favore di RFI un finanziamento di 99,9 milioni di euro a valere sul Fondo infrastrutture di cui al citato decreto legge n. 112/2008, articolo 6-*quinquies*;

- ha autorizzato RFI a procedere alla contrattualizzazione del lotto funzionale Treviglio - Brescia della Linea AV/AC Milano - Verona per successive fasi costruttive non funzionali, impegnative per le parti nei soli limiti dei finanziamenti che il Governo renderà effettivamente disponibili per ogni singola fase costruttiva specificando che la copertura del fabbisogno finanziario residuo sarebbe avvenuta in coerenza con la previsione del fabbisogno di cassa e competenza individuato nella stessa delibera;

Vista la delibera 13 maggio 2010, n. 27, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sullo schema di aggiornamento 2009 del "Contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.", che include l'opera nella "tabella A1 - Investimenti realizzati per lotti costruttivi";

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in merito all'8° Allegato Infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica 2011 - 2013, Allegato che, in ossequio a quanto previsto dal richiamato comma 234, dà evidenza, anche in apposito prospetto, degli interventi sottoposti alla disciplina dei lotti costruttivi, tra cui la "Linea AV/AC Milano - Verona: tratta Treviglio - Brescia";

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 85 con la quale, ai sensi dell'art. 2, commi 232 e seguenti, della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), è stato autorizzato l'avvio della realizzazione per lotti costruttivi, della "Linea AV/AC Milano - Verona: tratta Treviglio - Brescia", del costo aggiornato pari a 2050 milioni di euro, il primo lotto costruttivo dell'opera del valore di 1130,9 milioni di euro e previsto che prima dell'avvio della realizzazione del primo lotto costruttivo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmettesse a questo



Comitato l'atto integrativo alla convenzione vigente tra RFI S.p.a. e CEPAV DUE, per la relativa "presa d'atto" anche ai fini dell'efficacia dell'impegno programmatico di finanziare l'intera opera;

Vista la nota 20 settembre 2010, n. PRE/2558 con cui il consorzio CEPAV DUE ha trasmesso l'atto di impegno ai sensi dell'art. 2, comma 232, lettera c) della legge n. 191/2009;

Vista la nota 1° dicembre 2011, n. 43809, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato dell'argomento "Presa d'atto dell'atto integrativo alla convenzione vigente tra RFI S.p.A. e CEPAV DUE e assegnazione del finanziamento per il secondo lotto costruttivo dell'AV/AC Treviglio Brescia";

Vista la nota 2 dicembre 2011, n. 43847, con la quale il succitato Ministero ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Vista la ulteriore nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti consegnata nel corso della odierna seduta;

Vista la nota n. 123668, consegnata nel corso della seduta, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha dato parere positivo con prescrizioni;

Considerato che la decisione UE n. 884/2004 individua l'Asse ferroviario Lione – Trieste – Divaca/Koper – Divaca – Lubiana – Budapest – confine Ucraina di cui la tratta Treviglio – Brescia della Linea AV/AC Milano - Verona è parte integrante, tra i progetti prioritari relativi alle Reti TEN T;

Considerato che in data odierna questo Comitato, preso atto della necessità di ristorare le risorse assegnate con la citata delibera n. 101/2009 a carico del Fondo infrastrutture, a seguito della riduzione di circa 9,4 miliardi di euro alla dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla legge di stabilità 2012, ha disposto un finanziamento, a valere sulle risorse di cui all'art. 33, comma 3, della sopracitata legge di stabilità 2012, di 99,9 milioni di euro per il 1° lotto costruttivo della linea ferroviaria "AV/AC Milano Verona - tratta Treviglio Brescia";

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta il consenso dei Ministri presenti;

Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

che il costo complessivo dell'opera all'esame del Comitato è pari a 2050 milioni di euro;

che con nota n. 1080 del 11 ottobre 2010, RFI S.p.A. inviava, alla Struttura Tecnica di Missione, l'aggiornamento ad ottobre 2010 della "Relazione illustrativa della realizzazione della Tratta AV/AC Treviglio Brescia per lotti costruttivi";

che rimane confermata l'articolazione in lotti successivi già approvata da questo Comitato con delibera n. 85/2010:

1° lotto costruttivo: 1130,9 milioni di euro,

2° lotto costruttivo: 919,5 milioni di euro;

che in data 19 aprile 2011 è stato sottoscritto l'Atto Integrativo di cui in premessa;

che con il citato Atto Integrativo, il Consorzio CEPAV DUE rinuncia, irrevocabilmente, con effetto dall'efficacia dell'Atto Integrativo medesimo, anche in nome e/o per conto delle Consorziato e, comunque, promettendo il fatto di queste ultime ai sensi dell'art. 1381 cod. civ.:

- a tutte le pretese risarcitorie, a qualsivoglia titolo o ragione, derivanti da fatti, atti e/o eventi verificatisi fino alla data dell'Atto integrativo stesso comunque connessi alla Convenzione e/o alla progettazione e/o realizzazione della Linea Milano-Verona. In particolare, il Consorzio conferma le rinunce di cui all'Atto di Impegno citato in premessa e rinuncia a tutte le pretese risarcitorie fatte valere nei giudizi arbitrali instaurati in data 28 dicembre 2000 e 29 gennaio 2007;

- a qualunque pretesa, anche futura, connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera linea Milano - Verona e/o della tratta e/o di lotti costruttivi successivi al primo lotto costruttivo, senza che il Consorzio e/o le Consorziato possano comunque pretendere alcunché a qualsiasi titolo, anche, ove occorra, in deroga a qualsiasi diversa disposizione contenuta nella Convenzione, e fatto salvo solo quanto previsto nell'art. 28 recante "Conseguenze della ritardata o mancata assegnazione delle risorse finanziarie relative ai lotti costruttivi successivi al primo lotto costruttivo";


che l'atto integrativo riporta le obbligazioni di RFI S.p.A. e del Consorzio CEPAV DUE in relazione, tra l'altro, a: rischi e obblighi del Consorzio, termini di esecuzione dei lavori, prezzo forfettario, forza maggiore, valutazione dell'avanzamento dei lavori, adeguamento monetario, pagamenti e anticipazioni, alta sorveglianza e direzione lavori, varianti e modifiche tecniche in corso d'opera, controlli e collaudi, garanzie, penalità, responsabilità verso terzi, logistica, impatto ambientale, pubblicità e riservatezza, qualità, riserve, risoluzione del contratto, organizzazione del Consorzio e affidamenti, tracciabilità dei flussi finanziari e controversie;

che, in particolare, al punto (R) delle premesse del citato Atto Integrativo è stata individuata la cifra di 30 milioni di euro, al netto di IVA, quale saldo degli importi concordati a titolo transattivo da riconoscere al Consorzio per le prestazioni progettuali rese dallo stesso Consorzio;

che la copertura del citato importo di 30 milioni di euro è da porre a carico della quota già programmata per "imprevisti" all'interno del limite di spesa di 2050 milioni di euro, modificando conseguentemente il quadro economico dell'opera;

che il dettaglio delle attività del II Lotto costruttivo è il seguente:

- progettazione esecutiva;
- opere civili complementari a quelle individuate nel 1° Lotto costruttivo per il completamento della linea AV e dell'interconnessione di Brescia ovest;
- rilevati e trincee comprese le fondazioni delle barriere antirumore;
- fondazioni ed elevazioni (montanti e pannelli) delle barriere antirumore della tratta e dell'interconnessione;



- fabbricati tecnologici;
- opere di sistemazione ambientale, finitura e completamenti per tutte le WBS delle opere civili;
- lavori di armamento e gli impianti tecnologici della tratta Treviglio-Brescia;
- bonifica ordigni bellici per le attività di competenza del lotto;
- indagini integrative e bonifica siti inquinati per le attività di competenza del lotto;
- procedure per gli affidamenti a normative CE;
- oneri di ingegneria, collaudi, costi di struttura ed imprevisti commisurati alle attività di competenza del lotto;

- prove di esercizio;

che la relazione istruttoria contiene l'aggiornamento degli elementi previsti dall'art. 2, comma 232, lettera b) della citata legge n. 191/2009 circa le fasi realizzative dell'intera opera per lotti costruttivi, il crono programma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali;

che, oltre alla presa d'atto del citato Atto integrativo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone a questo Comitato di assegnare il finanziamento necessario alla realizzazione del 2° lotto costruttivo della linea AV/AC Milano Verona tratta Treviglio Brescia, pari a 919,5 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui al comma 1 dell'art 32 del citato decreto legge n. 98/2011, secondo la seguente articolazione:

Anno	2012	2013	2014	2015	2016
Milioni di euro	184	184	184	184	183,5

Delibera:

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 233 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), è autorizzato il secondo lotto costruttivo non funzionale della "Linea AV/AC Milano Verona, tratta Treviglio Brescia", il cui valore ammonta a 919,5 milioni di euro.

2. Per la realizzazione del lotto di cui al punto 1 è disposta a favore di RFI S.p.A. l'assegnazione di 919,5 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo n. 32, comma 1, del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011.

3. L'importo di 30 milioni di euro, di cui alla presa d'atto e richiamato al punto (R) delle premesse dell'Atto integrativo, è posto a carico della quota già programmata per "imprevisti" all'interno del limite di spesa di 2.050 milioni di euro.

4. L'efficacia della presente delibera è subordinata all'impegno irrevocabile del contraente generale a non variare il quadro economico dell'intervento in relazione alla voce "imprevisti" per tutta la durata del contratto;

5. Prima dell'avvio della realizzazione del secondo lotto costruttivo autorizzato al punto 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetterà a questo Comitato il dossier di valutazione aggiornato previsto dall'art. 4, comma 2 del "Contratto di programma 2007-2011 per la

gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.", riportando la nuova articolazione temporale dei finanziamenti come risultante dalla relazione istruttoria.

Roma, 6 dicembre 2011

*Il Presidente:* MONTI

*Il segretario:* BARCA

*Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2012*

*Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 199*

12A03770

## COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 23 marzo 2012.

**Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2012, ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.**

### LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto l'art. 18, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252 del 2005) che dispone che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (di seguito: legge n. 335 del 1995) e in particolare l'art. 13, comma 2, che prevede che la COVIP sia finanziata mediante un apposito stanziamento di bilancio nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 13, comma 3, della legge n. 335 del 1995, come modificato dall'art. 1, comma 68, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, che stabilisce l'integrazione del finanziamento pubblico della COVIP mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati;

Visto l'art. 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (di seguito: legge n. 449 del 1997) che incrementa il finanziamento in favore della COVIP previsto dall'art. 13, comma 2, della legge n. 335 del 1995;

Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (di seguito: legge n. 266 del 2005) e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che prevede che a decorrere dall'anno 2007, le spese di funzionamento della COVIP sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento

